

hanno scritto: «...riteniamo che il corso sia stato un valido aiuto sotto diversi punti di vista. Infatti possiamo affermare di sentirci più sicure sia nella preparazione che nella realizzazione delle lezioni e dei lavori scritti.». Particolarmente apprezzati sono stati i seguenti aspetti:

1. «Come e dove procurarsi materiale nuovo.
2. Come adattare i testi autentici (articoli di giornale, registrazioni video e audio) all'insegnamento.
3. Come lavorare eterogeneamente considerando le 4 competenze linguistiche (leggere, scrivere, parlare, ascoltare).
4. Possibilità di incontrarsi e scambiare idee con colleghi di diverse sedi».

I docenti partecipanti hanno chiesto al Dipartimento che il corso venga riproposto nell'anno scolastico 1993/94 (per altri nuovi docenti). Inoltre hanno proposto che vengano studiate le possibilità di far proseguire la collaborazione così ben avviata fra docenti di tedesco di sedi diverse. L'esito positivo di questo primo corso di didattica ha indotto il Dipartimento a riproporre quest'esperienza anche nell'anno scolastico 1993/94. L'organizzazione di un nuovo corso anche con un numero molto limitato di partecipanti (nell'anno scolastico sono solo 2-3 i docenti di tedesco nel loro primo anno d'incarico nelle scuole medie superiori) era proponibile grazie alla sua struttura «leggera» e molto flessibile e quindi facilmente adattabile a nuove situazioni. Il Dipartimento ha però anche accolto l'altro suggerimento dei docenti partecipanti al corso dell'anno scorso: nell'ambito dei corsi d'aggiornamento per docenti delle scuole medie superiori sono infatti previsti tre incontri destinati in primo luogo ai docenti partecipanti dei corsi di didattica 1993/94 e 1992/93 e aperti a tutti i docenti di tedesco delle scuole medie superiori del Cantone.

Anche questi incontri (dicembre 1993, febbraio e aprile 1994), sono stati e saranno orientati alla pratica e allo scambio reciproco di idee e di esperienze, ma anche ognuna di queste tre giornate di studio è dedicata a un tema specifico. Oggetto di studio del primo dei tre incontri è stata la valutazione, un problema di non facile soluzione soprattutto per colleghe e colleghi che sono alle prime armi nella professione di insegnante.

Con i corsi di formazione didattica per nuovi docenti di tedesco delle scuole medie superiori si è dimostrato nei fatti che è possibile realizzare, con mezzi molto modesti, qualcosa di utile che serva ai bisogni immediati di nuovi docenti. Anche nella formazione dei docenti (nel nostro caso: dei docenti di tedesco delle scuole medie superiori) è importante, è necessario fare i grandi progetti, ma non è sufficiente. Anche nell'istituzione scuola non tutti i problemi si risolvono con la creazione di macrostrutture che nella loro «pesantezza» spesso non riescono ad adattarsi a realtà e situazioni che sono in continuo e rapido cambiamento. Le macrostrutture, i «grandi progetti» vanno affiancati da microstrutture, da realizzazioni immediate. Il corso di didattica ne è

un esempio. E chi sa, strutture piccole e modeste (ma realizzate!) e, ovviamente, sempre perfezionabili costituiscono forse il primo passo verso una struttura più grande e completa. L'inizio è fatto. Da cosa nasce cosa... In questo primo bilancio non va però trascurato un aspetto di primordiale importanza: vedere in atto fra i nuovi docenti uno spirito di collaborazione, un entusiasmo e una serietà di lavoro che, per il bene della scuola ticinese, inducono alle migliori speranze. Questo, senza dubbio, è anche merito del prof. Wolfgang Simon che con grande competenza ha condotto il primo e sta conducendo il secondo corso di formazione di didattica per nuovi docenti di tedesco delle scuole medie superiori.

**Christoph Flügel**

## I programmi e la nuova legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

L'acquisto di un computer non è mai una cosa semplice, per nessuno. Una volta stabilita la necessità di possedere uno strumento informatico, occorre infatti valutare le esigenze di hardware e di software. Il tutto in un mercato in continua evoluzione che offre numerosi prodotti concorrenti con la caratteristica comune di essere sostanzialmente cari. Scelto l'hardware ci si trova poi obbligati ad acquistare i programmi che permettono di sfruttare al meglio la macchina e si è confrontati con la necessità di procedere a cospicui investimenti: parallelamente si scopre anche che il software può facilmente essere copiato e che tramite questa operazione illecita è possibile comprimere in modo sostanzioso le spese... Certo alcuni produttori hanno cercato di inserire nei programmi delle protezioni e delle limitazioni di uso; nella maggior parte dei casi esse sono però ben presto state tolte in quanto arrecavano più danno all'utente onesto che a quello disonesto. Nel 1988 è così nata la Business Software Alliance (BSA), associazione senza fini di lucro composta dei maggiori produttori del settore con lo scopo di combattere la duplicazione non autorizzata

del software su scala mondiale. BSA esercita in questo contesto una duplice attività: da una parte mediante metodi legali denuncia le aziende e i rivenditori che dispongono di software duplicato illegalmente, dall'altra promuove attraverso attività di marketing un uso corretto del software.

Le peculiarità del prodotto hanno però anche evidenziato la necessità di proteggere il software con una legislazione aggiornata e appropriata. In Svizzera è cosa fatta dal primo luglio 1993 con l'entrata in vigore della nuova «legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini» che nella sostanza assicura al software una protezione molto simile a quella prevista dall'articolo 6 della direttiva della CEE.

### La nuova legge

La nuova legge rinforza la protezione del software consacrandogli diversi articoli e capoversi. I programmi sono ora considerati come delle «creazioni dell'ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale» (art. 2). Essi vanno dunque protetti come le altre opere, anzi più

delle altre, viste le loro caratteristiche particolari. Infatti è più facile copiare un programma che non, ad esempio, un quadro; inoltre la qualità della copia risulta essere perfettamente identica a quella dell'originale. Da qui la necessità di porre delle ulteriori limitazioni che distinguono il software dalle altre opere, quali ad esempio quella che impedisce la locazione dei programmi (art. 13, cap. 4). Certo i diritti degli autori sono stati limitati nel senso che è data facoltà all'utente di richiedere il permesso di decodificare parte del programma usato, al fine di elaborare e di assicurare la manutenzione di interfacce con altri programmi usati (art 21, capoversi 1 e 2); ma ciò è possibile solo se questo non pregiudica «in modo intollerabile la normale utilizzazione del programma né gli interessi legittimi dell'avente diritto» (cap. 2). Il concetto è poi ribadito e precisato all'articolo 17 del capitolo 2 dell'ordinanza che accompagna la legge, nel quale si precisa tra l'altro che l'uso improprio di queste informazioni è perseguibile.

### **Nessuna eccezione per le scuole**

Più importante ancora: l'articolo 19 della legge recita che «l'uso privato di un'opera pubblica è consentito» e che per uso privato s'intende anche «qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici». Il capoverso 4 dello stesso articolo precisa però subito che quanto affermato «non si applica ai programmi per computer».

Nel campo della formazione per quanto attiene al software la legge non prevede quindi eccezioni. L'unica copia ammessa dalla licenza di utilizzazione è quella di back up, cioè della copia di sicurezza destinata a prevenire la perdita del programma stesso. Inoltre l'uso in rete di un programma è strettamente sottoposto alle licenze speciali che prevedono la multiutenza. A questo proposito diverse ditte hanno sviluppato dei software che verificano il numero degli utenti che stanno utilizzando contemporaneamente lo stesso programma allo scopo di limitarlo al numero delle licenze effettivamente acquistare

### **Sanzioni severe**

Le sanzioni previste in caso di uso il-

lecito di software sono state notevolmente rinforzate: dai 5000 franchi previsti si passa ora a 40.000 franchi. Inoltre una pena di reclusione di un anno può essere pronunciata. Per coloro che agiscono per mestiere è prevista una multa fino a 100.000 franchi e fino a 3 anni di reclusione. A queste pene va inoltre aggiunto l'obbligo di acquistare le licenze che non erano state richieste.

Interessante è la facoltà concessa all'autore di accedere alla propria opera prevista dall'articolo 14 che di fatto gli permette anche di verificare quale uso il proprietario fa del suo prodotto. In caso di necessità all'autore è consentito richiedere l'intervento delle autorità per procedere a dei controlli che potrebbero avvenire di sorpresa onde evitare la cancellazione dei programmi illeciti.

E allora tutti in prigione? Secondo Enzo Mazza, dal 1992 coordinatore delle attività di marketing e di comunicazioni alla BSA in Italia, occorre relativizzare. «Certo i controlli sono possibili e da subito, ma è interesse dei produttori informare prima di passare all'azione [...]; d'altra parte occorre pensare che le perdite sono stimate in centinaia di milioni di dollari e che i produttori non possono rimanere a guardare».

In Svizzera comunque secondo l'agenzia AP che ha diffuso l'informazione, il 22 luglio un giudice di istruzione zurighese ha effettuato una perquisizione nei locali della ABN Amro Bank su domanda del produttore e ha scoperto programmi piratati per una cifra stimata attorno ai 200'000 franchi. I controlli insomma sono già iniziati. E' molto improbabile comunque che essi vengano effettuati a breve scadenza nelle scuole e in sostanza per il momento negli ambienti scolastici svizzeri prevale un certo attendismo. In ogni caso per ogni ordine di scuola occorrerà d'ora in avanti valutare attentamente le necessità di software e iscriverne nei budgets dei prossimi anni le somme necessarie a soddisfare i bisogni. E' questa una delle raccomandazioni formulate nell'aprile del 1993 dal gruppo di lavoro istituito dalla Conferenza degli uffici della formazione professionale dei cantoni svizzeri tedeschi e valido anche per le scuole di formazione generale.

### **L'azione del CTIE in Svizzera**

Resta il fatto che la pirateria è stata

accentuata dai prezzi elevati del software che hanno spinto molti utenti a rinunciare ai servizi offerti dal produttore (documentazione completa, supporto tecnico e assistenza, formazione,...). Secondo il dottor Mazza questo ha creato un classico circolo vizioso: il pubblico non acquista i programmi originali in quanto sono troppo cari, mentre il produttore non può abbassare i prezzi in quanto il numero delle copie vendute è troppo basso. Qualcosa tuttavia si sta muovendo e non è raro potere acquisire, ad esempio, delle licenze per multiutenze a prezzi più bassi rispetto a quelle singole. La nuova legge sui diritti di autore prevede espressamente delle tariffe agevolate per le scuole (art. 60 cap. 3), ma il tutto è evidentemente subordinato al raggiungimento di un accordo con il produttore. In questo senso degni di nota risultano essere gli sforzi del «Centre suisse des technologies de l'information dans l'enseignement» (CTIE) che sta cercando di coordinare la politica degli acquisti del software da parte degli ambienti scolastici allo scopo di ottenere delle condizioni finanziariamente accettabili e di creare le premesse per permettere di rientrare nella legalità. Con l'aiuto del canton Berna nel 1992 il CTIE ha avviato trattative con la Claris e la Microsoft allo scopo di mettere a disposizione delle scuole svizzere dei programmi standard (Works e Windows) a prezzi abbordabili. Successivamente la stessa operazione è stata portata a termine con successo per FileMaker Pro 2.0 per Windows. Per valutare le reali necessità e le posizioni di un numero importante di persone interessate, il centro sta inoltre svolgendo un'inchiesta su grande scala negli ambienti scolastici attraverso un questionario intitolato «Utilisation et acquisition de logiciels pour l'enseignement». Esso dovrebbe fornire i dati necessari per costituire una solida base sulla quale discutere con i produttori di software l'ottenimento di condizione di acquisto migliori. L'entrata in vigore della nuova legge a medio termine accelererà sicuramente questa riflessione: i primi risultati sono previsti nella primavera del 1994. E' sicuro comunque che, più che mai, oggi gli ambienti scolastici hanno interesse a coordinare le loro politiche di acquisto.

**Roberto Aletti**